

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 182

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore IZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

—————

Modifica al primo comma dell’articolo 75 della Costituzione
in materia di elevazione del numero minimo di richieste per
l’indizione di *referendum* popolare abrogativo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza dell'ennesima consultazione referendaria popolare del 12 e 13 giugno 2005 impone una riflessione sulle modalità di esercizio del diritto, riconosciuto dalla Costituzione, alla promozione di un *referendum* abrogativo di una legge ordinaria dello Stato, quale istituto di democrazia diretta.

I costi elevati che, ancora una volta, hanno pesato sulla collettività, ed il mancato raggiungimento del *quorum* richiesto per la validità della consultazione popolare, rendono necessario un ripensamento dell'istituto che, pur conservando la sua validità quale fondamentale esperienza di partecipazione popolare alla vita delle istituzioni, va adattato ai numerosi e rilevanti mutamenti avvenuti nella società dal 1948 ai nostri giorni.

Particolare attenzione va dedicata al numero minimo delle richieste degli elettori (cinquecentomila) oggi prescritto dal primo comma dell'articolo 75 della Costituzione per consentire l'indizione del *referendum* popolare abrogativo di una legge ordinaria dello Stato.

Al riguardo, va osservato che all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione (1948) le condizioni di accesso alle informazioni da parte dei cittadini erano notevolmente diverse da quelle attuali.

Ai nostri giorni, è quanto mai agevole informare i cittadini sulla promozione di una consultazione referendaria, sulle sue motivazioni e sulle scelte politiche ad essa sottese, basti pensare ai numerosi e capillari strumenti di diffusione delle informazioni (televisione, internet, rete satellitare, SMS, e così via) che la tecnologia attuale pone a disposizione dei comitati promotori.

Tutto ciò nel 1948 non esisteva e l'informazione era, sostanzialmente, riservata ai

quotidiani ed ai notiziari radiofonici, considerato che le trasmissioni televisive della RAI ebbero inizio soltanto negli anni seguenti.

Su tali basi, pretendere un numero di firme eccessivo per l'indizione di una consultazione referendaria poteva atteggiarsi quale ostacolo obiettivo all'esercizio del diritto alla partecipazione popolare ed all'accesso a tale forma di democrazia diretta, considerato che, all'epoca, raccogliere almeno cinquecentomila firme era impresa non poco ardua.

Oggi, sulla base delle tecnologie esistenti e delle reti informative a disposizione dei cittadini, si ritiene che il limite minimo di adesioni alla proposta referendaria possa e debba essere elevato in maniera consistente, considerato che il coinvolgimento di un numero molto più elevato di elettori nell'iniziativa referendaria si rivela molto più agevole che in passato.

Altro elemento che impone l'elevazione del numero minimo di adesioni è il raffronto con la mutata situazione demografica italiana dal 1948 ad oggi.

Secondo i dati ISTAT, nel 1948 la popolazione italiana era pari a 46.552.000 abitanti, per cui la soglia di 500.000 elettori rappresentava l'1,07 per cento della popolazione.

Il censimento generale effettuato nel 2001 ha rilevato una popolazione italiana pari a 56.996.000, dato a fronte del quale la soglia di 500.000 elettori passa a rappresentare solo lo 0,87 per cento dei cittadini.

Gli ultimi dati diffusi dall'ISTAT, peraltro, vedono una popolazione italiana in ulteriore crescita, che nell'anno 2004 ha raggiunto quota 58.400.000.

Nel 2004, pertanto, la soglia di 500.000 elettori di cui all'articolo 75, primo comma,

della Costituzione viene a rappresentare solo lo 0,85 per cento della popolazione nazionale.

È evidente, perciò, che l'indizione di una consultazione referendaria popolare non può più essere affidata all'adesione di un numero esiguo di elettori che, allo stato attuale, non rappresenta neanche l'1 per cento della popolazione totale.

Perciò, alla luce di tali obiettive motivazioni, propongo l'approvazione di un disegno di legge costituzionale che elevi da 500.000 a 2.000.000 il numero minimo di elettori che sostengono la proposta di indizione di un *referendum* popolare abrogativo, di cui all'articolo 75 della Costituzione.

Richiedere l'adesione di almeno due milioni di elettori, che andrebbero a rappresentare il 3,42 per cento della popolazione italiana nell'anno 2004, costituirebbe un indispensabile elemento di innovazione e razionalizzazione dell'istituto referendario, anche alla luce dei costi elevati che il suo svolgimento richiede, pur non costituendo, per le ragioni innanzi esposte, un ostacolo insormontabile all'esercizio del diritto dei cittadini alla partecipazione diretta alla funzione legislativa.

Nella certezza di un'ampia condivisione delle motivazioni e delle finalità dell'iniziativa legislativa costituzionale innanzi illustrata, ne auspico la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: «cinquecentomila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «due milioni di elettori».